

0. PREMESSA

articolo 18 dello statuto

Il Comitato Direttivo provvede alla compilazione ed alla modifica del Regolamento dell'Associazione, relativo ai seguenti argomenti:

1. Codice deontologico di comportamento dell'Associazione;
2. procedure di ammissione dei Soci;
3. criteri per la determinazione delle "classi contributive"
4. istituzione, aggiornamento e divulgazione dell'Albo dei Soci;
5. presentazione di candidature per le cariche associative;
6. indicazioni di preferenze nelle elezioni per le cariche associative;
7. decadenza dei Soci e dagli Organi elettivi;
8. procedimento del Collegio dei Probiviri;
9. modalità per la formazione delle Commissioni Speciali
10. prescrizioni per l'organizzazione di seminari e convegni e attività di formazione
11. impiego del Logo ZENITAL
12. quanto altro ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.

Le modifiche al Regolamento dell'Associazione sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea

1. CODICE DEONTOLOGICO, ETICO E COMPORTAMENTALE PER I SOCI

1.1 Premessa

1.1.1 L'associazione "Zenital", associazione italiana sistemi di illuminazione e ventilazione naturali, sistemi per il controllo di fumo e calore ed affini" pone fra i suoi obiettivi strategici quello di rappresentare aziende che condividano uno standard etico e professionale elevato e svolgano un ruolo attivo nello sviluppo economico ed industriale italiano.

Le prestazioni dei membri di ZENITAL si sviluppano su due settori:

- Illuminazione e ventilazione naturale legate allo sviluppo sostenibile ed al risparmio energetico
- Controllo di Fumo e Calore che contribuisce alla sicurezza delle persone ed alla salvaguardia del patrimonio limitando le conseguenze in caso d'incendio

Per raggiungere gli obiettivi prefissati per queste attività in cui è previsto l'impiego di prodotti rispondenti alla direttiva prodotti da costruzione è necessario che le aziende diano le massime garanzie di competenze, qualità ed affidabilità

1.1.2 In coerenza con il presente Codice deontologico, etico e comportamentale, ogni Socio, con la sottoscrizione autografa del Codice, si impegna formalmente ad uniformarsi ed a mettere in pratica tutti i precetti in esso contenuti.

1.1.3 Il presente Codice deontologico, etico e comportamentale sarà periodicamente rivisto ed aggiornato, qualora fosse necessario adeguarsi a nuove normative a livello nazionale ed europeo, sia su base legislativa che volontaria.

1.1.4 Il rispetto del presente Codice è vincolante per mantenere la qualifica di Socio in seno all'Associazione.

1.2 Principi generali

1.2.1 Il Socio deve improntare la propria vita professionale, lavorativa e sociale a criteri di lealtà ed onestà, mantenendo una rigorosa condotta morale, a tutela della dignità e del prestigio propri e dell'Associazione

1.2.2 Il Socio si impegna ad agire sempre in coerenza con gli scopi associativi nella piena osservanza delle leggi dello Stato e secondo i principi della correttezza ed onestà e del rispetto della persona e della dignità umana.

1.2.3 Il Socio partecipa secondo le sue capacità all'armonioso sviluppo della Società in cui vive.

- 1.2.4 Il Socio deve mantenere comportamenti leali e corretti nei confronti dei clienti, dei fornitori, dei concorrenti, dei propri lavoratori e collaboratori.
- 1.2.5 Il Socio si impegna a partecipare, quanto più possibile attivamente ed intensamente, alla vita associativa, fornendo il massimo contributo per il migliore raggiungimento delle finalità statutarie, nonché ad osservare scrupolosamente quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli Organi statutari.

1.3 Svolgimento dell'attività

- 1.3.1 Il Socio è tenuto ad espletare qualsiasi attività e prestazione professionale secondo scienza, coscienza e diligenza.
- 1.3.2 Il Socio si impegna a perseguire, con costanza e perseveranza, un'adeguata preparazione tecnico-culturale, curando la propria formazione tecnica e professionale, sia specifica che multidisciplinare, sempre tendendo al mantenimento di uno standard di eccellenza professionale.
- 1.3.3 Le attività e le prestazioni professionali del Socio saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell'Uomo, del rispetto dell'ambiente, dell'equilibrio ecologico e della conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio, altresì mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.
- 1.3.4 Il Socio non accetterà incarichi professionali, sociali o associativi, né aderirà ad Organismi e Sodalizi che contrastino con le leggi nazionali ed europee, con l'etica professionale e con il superiore interesse dell'Italia, della Comunità internazionale e della pacifica convivenza tra gli Uomini o con lo Statuto dell'Associazione.
- 1.3.5 Il Socio evita, in ogni caso e circostanza, che il proprio comportamento ed i propri fini economici possano essere in contrasto con il prestigio e l'interesse generale dell'Associazione e degli altri Associati o arrecare loro un danno in qualsiasi modo.
- 1.3.6 Il Socio è tenuto a fregiarsi soltanto dei titoli accademici e di studio e delle qualifiche professionali cui ha ufficialmente diritto.
- 1.3.7 Il Socio può utilizzare il logo dell'Associazione nel rispetto delle norme e della legge e solamente nella piena validità della sua qualifica associativa, per i fini della promozione dell'appartenenza e per tutti gli usi consentiti nell'ambito della correttezza e della collaborazione solidale ed associativa. A tal fine si atterrà alle disposizioni emanate dall'Associazione.

1.4 Rapporti interni ed esterni alla propria organizzazione

- 1.4.1 Il Socio impronta lo svolgimento dell'attività professionale alla chiarezza e trasparenza, in modo tale che ogni comunicazione ed azione attraverso pubblicità, offerte, documentazione commerciale, seminari e convegni siano facilmente identificabili e verificabili, evitando di fornire previsioni infondate o azzardate sui risultati delle proprie attività.
- 1.4.2 Il Socio deve promuovere la cultura tecnica del comparto, nel rispetto degli obiettivi dell'Associazione, mediante la divulgazione e l'applicazione delle normative rispettandone il contenuto, senza interpretazioni soggettive, e gli obiettivi dei normatori secondo principi condivisi mediante consenso.
- 1.4.3 Il Socio deve evitare la scelta di fornitori che attuino una politica del lavoro incompatibile con le norme comunitarie e, in particolare, sfruttino il lavoro minorile o impieghino materiali pericolosi per l'ambiente in cui operano, i propri lavoratori e l'utilizzatore finale.
- 1.4.4 Il Socio si impegna ad operare in modo scrupolosamente leale, esemplare ed indipendente da condizionamenti di qualsiasi natura che possano influenzare il proprio operato nei confronti del proprio personale, dei clienti e fornitori.
- 1.4.5 Il Socio deve disporre di strutture tecniche idonee composte da ingegneri, tecnici, disegnatori con formazione specifica che garantisca una competenza specifica per progettare i prodotti e dare assistenza per la messa in opera nonché possedere

strutture di fabbricazione e controllo congrue con le dimensioni delle commesse acquisite

- 1.4.6 Il Socio deve curare attentamente la preparazione tecnica dei propri venditori affinché possano consigliare correttamente i clienti nelle loro scelte e assicurare un adeguato servizio postvendita, tenuto conto dell'importanza delle finalità dei prodotti e dei sistemi installati.
- 1.4.7 Nel caso in cui un socio faccia lavori di manutenzione deve proporre ai committenti contratti conformi alle direttive elaborate da Zenital e impiegare soltanto personale che abbia frequentato con profitto un corso di formazione per manutentori organizzato nell'ambito della convenzione con il CNWF o comunque organizzato/riconosciuto da Zenital.
- 1.4.8 Il Socio deve attivare tempestivamente, in caso di accertata difettosità di un prodotto già introdotto sul mercato, prima che questo difetto possa causare un danno per l'utilizzatore, una campagna di richiamo del prodotto stesso e di informazione al cliente sulle precauzioni da adottare, anteponendo la sicurezza dell'utilizzatore a qualsiasi altra considerazione
- 1.4.9 Il Socio deve richiedere nel corso della sua attività un compenso adeguato e congruo con le responsabilità assunte e con i prodotti e servizi effettivamente erogati.

1.5 Rapporti con colleghi, soci e altri professionisti

- 1.5.1 Il Socio impronta i suoi rapporti professionali con i colleghi e gli altri Soci alla massima lealtà, onestà, chiarezza, trasparenza, correttezza, competenza, solidarietà e riservatezza, e si impegna a custodire, divulgare e mettere in pratica i valori ed i criteri propri dei primari fondamenti etici e deontologici dell'Associazione, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale.
- 1.5.2 Il Socio non imiterà opere dell'ingegno di terzi, anche nel caso in cui queste non fossero ancora state divulgate e ne sia venuto a conoscenza casualmente. Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali.
- 1.5.3 Il Socio deve astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità e deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e Soci; se ha motivate riserve sul comportamento deontologico, etico, comportamentale e professionale di un altro Socio, ha il dovere di informare il Presidente dell'Associazione ed il Collegio dei Probiviri.

1.6 Tutela della riservatezza

- 1.6.1 Il Socio è tenuto al segreto professionale; non può quindi, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare segreti di affari e tecnici e quanto sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie prestazioni e attività professionali.
- 1.6.2 Il Socio deve adottare ogni possibile cautela al fine di garantire l'assoluto riserbo e la non divulgazione di notizie, documenti ed informazioni riservate fornite dall'Associazione o delle quali sia venuto a conoscenza nell'espletamento di incarichi associativi.
- 1.6.3 Il Socio deve garantire l'integrità e la sicura conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione, anche elettronici e multimediali; si obbliga, altresì, a mantenere riservate le informazioni e le notizie concernenti dati personali e sensibili apprese nell'esercizio della propria attività, estendendo tale obbligo anche dopo la cessazione di tale attività.

1.7 Violazioni e sanzioni

- 1.7.1 Il Socio è consapevole che ogni sua eventuale violazione al presente Codice deontologico, etico e comportamentale sarà sottoposta al Collegio dei Probiviri, per l'eventuale l'applicazione delle misure sanzionatorie previste.

2. PROCEDURE DI AMMISSIONE DEI SOCI

- 2.1 Le domande di adesione all' associazione debbono pervenire, redatte conformemente agli schemi approvati dal Consiglio Direttivo, con il corredo della documentazione richiesta, e di ogni ulteriore documentazione ritenuta opportuna dai singoli candidati e con l'indicazione di eventuali Soci presentatori.

Viene considerata domanda di adesione anche la richiesta di un socio effettivo di diventare socio aggregato.

- 2.2 Il Consiglio Direttivo provvede, anche interessando i Soci indicati quali presentatori, a raccogliere notizie e dati volti a confermare, modificare o integrare gli elementi forniti dal candidato.

Il Comitato Direttivo deve in particolare verificare se il candidato possiede i requisiti relativi alla categoria per cui viene richiesta l'adesione (socio effettivo o socio aggregato), assegnando quindi la classe di appartenenza.

La domanda di adesione come socio aggregato di un candidato, costruttore e/o installatore, che possieda tutti i requisiti del socio effettivo può essere accolta per un tempo massimo di un esercizio rimanendo associato come socio effettivo per l'esercizio successivo o presentando le dimissioni dall'associazione.

In deroga allo statuto le dimissioni potranno essere presentate, con lettera raccomandata o PEC, fino a 4 mesi prima della fine dell'esercizio.

Il passaggio successivo a socio effettivo comporta il rispetto di tutti gli obblighi della categoria.

Tale regola può essere applicata soltanto una volta per lo stesso soggetto.

- 2.3 In base a quanto emerso dall'istruttoria e all'esito della procedura del silenzio-assenzio (art.5 dello statuto), il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione del Socio

- 2.4 L'ammissione è definitiva dopo la delibera positiva del Consiglio Direttivo e **l'avvenuto** pagamento degli importi relativi a quota di iscrizione e quota annuale di adesione per l'anno in corso.

- 2.5 La partecipazione all'attività dell'Associazione è possibile soltanto dopo l'ammissione definitiva

- 2.6 Requisito fondamentale per essere considerato socio è la sottoscrizione autografa da parte dell'aspirante del codice deontologico e comportamentale per i soci. Quindi al Socio vengono rilasciati la dichiarazione di appartenenza all'Associazione e il tesserino personale.

3. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE "CLASSI CONTRIBUTIVE"

- 3.1 Le classi contributive permettono di suddividere gli associati in funzione del rispettivo fatturato al fine di determinare per ciascuno il numero dei voti ed il livello contributivo.

- 3.2 Numero di voti

classe	Voti	definizione
A	8	Socio effettivo con fatturato oltre 7.750.000 €
B	7	Socio effettivo con fatturato oltre 5.165.000 €
C	6	Socio effettivo con fatturato oltre 3.165.000 €
D	5	Socio effettivo con fatturato oltre 2.070.000 €
E	4	Socio effettivo con fatturato oltre 1.000.000 €
F	2	Socio effettivo con fatturato oltre 500.000 €
G	1	Socio effettivo con fatturato fino a 500.000 €, socio aggregato

- 3.3 Livello contributivo

I contributi versati dai soci si suddividono in quota di iscrizione, quota associativa e quota operativa.

- 3.3.1 Quota di iscrizione

Dopo la delibera positiva del Comitato Direttivo deve essere versato il seguente importo:

Per le classi A, B, C, D, E, F	1.500,00 €
Per la classe G l'importo si differenzia in funzione del tipo di socio:	
Socio effettivo persona giuridica	750,00 €
Socio effettivo professionista e socio aggregato:	0 €

3.3.2 Quota associativa

La quota associativa viene corrisposta annualmente.

Per le classi A, B, C, D, E, F l'importo è pari a	5.000,00 €
Per la classe G l'importo si differenzia in funzione del tipo di socio:	
Socio effettivo	1.000,00 €
Socio aggregato persona giuridica	5.000,00 €
Laboratori e enti di certificazione	3.000,00 €
Socio effettivo professionista e socio aggregato persona fisica	500,00 €

3.3.3 Quota operativa

La quota operativa viene definita ripartendo fra i soci effettivi su base ponderale il budget relativo al programma di attività annuale approvato.

La formula applicata è la seguente:

$$Q_i = \frac{Bo * X}{N} + Bo * (1 - X) * \frac{V_i}{V_{tot}}$$

In cui

- Bo* è l'importo del budget operativo a carico dei soci effettivi
 - X* è un valore percentuale stabilito annualmente dal comitato direttivo
 - N* è il numero dei soci effettivi
 - V_i* è il numero di voti del socio effettivo
 - V_{tot}* è il numero totale di voti dei soci effettivi
- Per il 2019 *X* è uguale al 30%

4. ISTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E DIVULGAZIONE DELL'ALBO DEI SOCI

- 4.1 È istituito, presso il Comitato Direttivo, l'Albo Generale dei Soci, costantemente aggiornato, nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali.
- 4.2 Per ogni Socio, l'Albo riporta i dati anagrafici e professionali, in ordine ai quali ciascun Associato è tenuto a comunicare le intervenute variazioni, nonché i seguenti elementi:
 - a) natura e decorrenza dell'adesione,
 - b) estremi del tesserino
 - c) nominativi dei Soci presentatori, se esistenti,
 - d) eventuali qualifiche professionali e/o certificazioni conseguite,
 - e) cariche ricoperte in seno all'Associazione.
- 4.3 Un estratto dell'Albo, riportante i dati identificativi di tutti i Soci, viene periodicamente (all'inizio di ogni anno) distribuito agli Associati.

5. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

- 5.1 La candidatura a cariche associative, sottoscritta dal Socio interessato, deve pervenire in busta chiusa, indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri, cinque giorni prima dell'Assemblea di riferimento.
- 5.2 La candidatura deve pervenire o essere presentata prima dell'inizio dell'Assemblea nella quale sono previste elezioni a cariche associative.
- 5.3 Solo nel caso in cui, a cura del Collegio dei Probiviri, si riscontrasse un numero di candidature insufficiente a coprire le esigenze delle nomine da effettuare, nell'immediata fase di apertura dei lavori assembleari possono essere accolte altre candidature da parte di Soci presenti. È considerato non sufficiente, per permettere una

adeguata scelta da parte dei Soci, la presenza di candidature inferiore al 130% dei posti da coprire, con arrotondamento all'unità superiore.

- 5.4 Il candidato deve essere presente all'Assemblea che provvede alla elezione della carica associativa cui si sia proposto. Solo in caso eccezionale, e per giustificati motivi, la candidatura viene considerata valida ove all'Assemblea non partecipi personalmente il candidato, purché la candidatura stessa sia pervenuta nei termini previsti.
- 5.5 È consentita la presentazione di candidature per più cariche associative, ma all'atto dell'eventuale prima elezione il candidato viene automaticamente escluso dalle votazioni successive e per queste si procede nuovamente alla verifica della presenza del numero di candidature sufficienti, nei termini indicati al punto 5.3.
- 5.6 La verifica delle candidature ed il riconoscimento dei giustificati motivi in caso di assenza all'Assemblea del candidato sono demandati al Collegio dei Probiviri che, nell'Assemblea, svolge anche la funzione di verifica poteri per i partecipanti e per le deleghe pervenute. Ove all'Assemblea non fossero presenti tutti i componenti il Collegio dei Probiviri le predette funzioni vengono esercitate dai Probiviri presenti e da altri Soci designati dall'Assemblea stessa, fino ad un minimo di tre persone.

6. INDICAZIONI DI PREFERENZA NELLE ELEZIONI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

- 6.1 La scheda per la elezione del Presidente prevede la manifestazione di un'unica preferenza.
- 6.2 Per l'elezione degli altri componenti del Comitato Direttivo sono consentite le seguenti manifestazioni di preferenze:
 - a) sino a due eligendi una preferenza
 - b) per tre o quattro eligendi due preferenze
 - c) per cinque o sei eligendi tre preferenze
 - d) oltre sei eligendi quattro preferenze.
- 6.3 Per l'elezione degli altri Organi associativi, fissato dall'Assemblea il numero dei componenti per quelli variabili, sono consentite manifestazioni di preferenze negli stessi termini indicati al punto 6.2.
- 6.4 Vengono considerate nulle le schede di votazione che riportino un numero maggiore di preferenze in relazione alla votazione specifica ed ai criteri indicati ai punti 6.2 e 6.3.

7. DECADENZA DEL SOCIO E DAGLI ORGANI ELETTIVI

7.1 Decadenza del socio

- 7.1.1 Al verificarsi delle fattispecie previste dall'articolo 7, 3° e 4° comma dello Statuto, il Presidente, sentito il Comitato Direttivo, propone la decadenza del Socio, dandone comunicazione al Collegio dei Probiviri.
- 7.1.2 Nel caso di morosità perdurante oltre 3 mesi, la proposta di decadenza deve essere stata preceduta da specifico e tempestivo avviso da inoltrare al Socio interessato.
- 7.1.3 Il Collegio dei Probiviri, effettuato l'esame di merito della documentazione e sentito necessariamente l'interessato, conferma la proposta di decadenza o emette provvedimento di insussistenza della fattispecie, dandone formale comunicazione all'interessato ed al Presidente.
- 7.1.4 Entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, l'interessato può proporre ricorso avverso la proposta di decadenza al Collegio dei Probiviri. Decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione o, in caso di ricorso, dalla data del definitivo pronunciamento del Collegio dei Probiviri o del successivo lodo arbitrale, se attivato ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto la proposta di decadenza viene portata all'attenzione dell'Assemblea per la relativa approvazione. Dopodiché il provvedimento di decadenza diventa esecutivo.

7.2 Decadenza dei componenti il Comitato Direttivo

- 7.2.1 Nel caso in cui le fattispecie previste dall'articolo 7, 3° e 4° comma dello Statuto concerne un membro del Comitato Direttivo, il Presidente - o chi può sostituirlo - trasmette al Collegio dei Probiviri la proposta di decadenza unitamente ad ogni notizia e documentazione relativa alla specifica fattispecie.
- 7.2.2 Il Collegio dei Probiviri, effettuato l'esame di merito della documentazione e sentito necessariamente l'interessato, conferma la proposta di decadenza o emette provvedimento di insussistenza della fattispecie, dandone formale comunicazione all'interessato ed al Presidente. L'eventuale rifiuto dell'interessato a fornire i chiarimenti richiesti, o la mancata risposta, vengono considerati come tacita accettazione del provvedimento di decadenza.
- 7.2.3 Entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, l'interessato può proporre ricorso avverso la proposta di decadenza al Collegio dei Probiviri. Decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione o, in caso di ricorso, dalla data del definitivo pronunciamento del Collegio dei Probiviri o del successivo lodo arbitrale, se attivato ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto la proposta di decadenza viene portata all'attenzione dell'Assemblea per la relativa approvazione. Dopodiché il provvedimento di decadenza diventa esecutivo.
- 7.2.4 Con le modalità previste dallo Statuto, si provvede alla sostituzione del membro dichiarato decaduto.

7.3. Decadenza dei Probiviri

- 7.3.1 Nel caso in cui le fattispecie previste dall'articolo 7, 3° e 4° comma dello Statuto concerne un membro del Collegio dei Probiviri, il Decano dei Collegio o uno dei Probiviri trasmette al Presidente la proposta di decadenza unitamente ad ogni notizia e documentazione relativa alla specifica fattispecie.
- 7.3.2 Il Presidente, insieme agli altri membri del Collegio dei Probiviri, effettuato l'esame di merito della documentazione e sentito necessariamente l'interessato, conferma la proposta di decadenza o emette provvedimento di insussistenza della fattispecie, dandone formale comunicazione all'interessato. L'eventuale rifiuto dell'interessato a fornire i chiarimenti richiesti, o la mancata risposta, vengono considerati come tacita accettazione del provvedimento di decadenza.
- 7.3.3 Entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, l'interessato può proporre ricorso avverso la proposta di decadenza al Presidente ed al Collegio dei Probiviri. Decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione o, in caso di ricorso, dalla data del definitivo pronunciamento del Collegio dei Probiviri o del successivo lodo arbitrale, se attivato ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto la proposta di decadenza viene portata all'attenzione dell'Assemblea per la relativa approvazione. Dopodiché il provvedimento di decadenza diventa esecutivo.
- 7.3.4 Con le modalità previste dallo Statuto, si provvede alla sostituzione del membro dichiarato decaduto.

8. PROCEDIMENTI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 8.1 I procedimenti del Collegio dei Probiviri debbono essere caratterizzati da correttezza e completezza.
- 8.2 Escluso il caso in cui il Socio interessato non si renda disponibile o condiscendente, il Collegio dei Probiviri non può esprimersi in via definitiva su questioni riguardanti l'operato dei Soci senza averlo sentito personalmente, avergli consentito di produrre documenti e difese anche in forma scritta, aver acquisito ogni utile notizia ed informazione dal Socio medesimo e/o dalle persone che questi intendesse indicare quali difensori, testimoni, persone informate dei fatti.

- 8.3 Tutti i provvedimenti, i giudizi e le conclusioni del Collegio dei Probiviri debbono essere portati a conoscenza del Presidente e del Comitato Direttivo. Il Presidente decide in ordine all'eventuale divulgazione nell'ambito dell'Associazione, tenendo conto di eventuali suggerimenti o limitazioni che al riguardo il Collegio dei Probiviri dovesse formulare.
- 8.4 Il Decano dei Probiviri cura l'organica tenuta della documentazione relativa ai diversi procedimenti riguardanti le persone, la cui consultazione è consentita esclusivamente ai Probiviri.

9. MODALITÀ PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI SPECIALI

Le Commissioni Speciali hanno lo scopo di sviluppare e/o approfondire argomenti specifici, organizzare e gestire eventi su delega del Comitato Direttivo, del Comitato Tecnico e/o dell'assemblea.

L'organo delegante stabilirà il programma e gli obiettivi da perseguire fissando le scadenze per il raggiungimento dello scopo.

I membri delle Commissioni Speciali saranno persone esperte e con specifiche competenze scelti dall'organo delegante.

I documenti e le informazioni utilizzati dalle Commissioni Speciali circoleranno fra i membri in forma riservata per svolgere il compito assegnato e non potranno essere utilizzati per altri scopi neanche al di fuori dell'associazione.

Per ogni Commissione Speciale sarà nominato un Coordinatore che dovrà organizzare e gestire il lavoro rendendone conto all'organo delegante dell'associazione.

10. PRESCRIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

10.1 Seminari, convegni e attività di formazione organizzati da Zenital.

Saranno organizzati e gestiti dalla segreteria Zenital se previsti nel budget operativo deliberato dall'assemblea oppure da Commissioni Speciali nel caso di eventi programmati ad hoc con budget specifici.

10.2 Seminari, convegni e attività di formazione organizzati da un associato Zenital.

Se viene richiesto per tali eventi il patrocinio di Zenital, dovranno essere rispettate le seguenti regole:

- L'evento dovrà essere organizzato interamente dall'associato e non in compartecipazione con altre organizzazioni o associazioni.
- Tutte le comunicazioni per la promozione dell'evento (locandine, programmi, relatori, ecc...) dovranno essere trasmesse per il parere preventivo dell'associazione prima della loro pubblicazione.
- Tutta la documentazione distribuita, ad esclusione dei documenti commerciali dell'associato, dovrà essere sottoposta alla Segreteria dell'associazione per il suo parere.
- L'associato non potrà comunque esprimere giudizi o pareri a nome dell'associazione e sarà comunque responsabile in toto di quanto dichiarato o esposto.
- Tutti i costi saranno a carico dell'associato.

Nel caso in cui l'associato partecipi o organizzi seminari senza il patrocinio di Zenital potrà utilizzare il logo dell'associazione soltanto nei limiti consentiti dal regolamento.

11. IMPIEGO DEL LOGO ZENITAL

- 11.1 Il Socio può utilizzare il logo dell'Associazione nel rispetto delle norme e della legge e solamente nella piena validità della sua qualifica associativa, per i fini della promozione

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ZENITAL



dell'appartenenza e per tutti gli usi consentiti nell'ambito della correttezza e della collaborazione solidale ed associativa.

- 11.2 I Soci possono utilizzare il logo dell'Associazione nella predisposizione di biglietti da visita e carta intestata, avvalendosi di file o pellicole forniti dall'Associazione:
- 11.3 Il logo e la dicitura "ZENITAL sono di colore nero, verde, bianco e rosso oppure nella nuova versione di colore rosso.
- 11.4 Per qualsiasi utilizzo, incluso quello su carta intestata ed altra documentazione, è opportuno inviare preventivamente la bozza alla Segreteria dell'associazione.